



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepugliand@pec.it
PEC CSAT: appello.pugliand@pec.it
PEC GS: giudice.pugliand@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 245 del 31 Marzo 2025

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Giuseppe CONTE, con la partecipazione dell'Avv. Maria Giulia COLETTI (Relatore) e dell'Avv. Annamaria ZONNO (Componente), del Sig. Mauro ZITO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 24 Marzo 2025, ha adottato il seguente provvedimento:

- a) deferimento n. 21185/326 pfi 24-25/PM/mf/fl a carico della società A.S.D. Rinascita Refugees e del tesserato Ntoya Dinganga Christevie.

IL DEFERIMENTO

Con provvedimento del 04.03.2025, emesso nell'ambito del procedimento nr. **21185/326 pfi 24-25/PM/fl/mf**, avente ad oggetto: "Condotta del calciatore Ntoya Dinganga Christevie che, all'atto della richiesta di tesseramento per la società ASD Rinascita Refugees, autorizzato il 15.10.2024 e poi revocato, dichiarava di non essere mai stato tesserato per una società affiliata a federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla federazione greca", il Sostituto Procuratore Federale e il Procuratore Federale Interregionale deferivano dinanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia:

- **il sig. NTOYA DINGANGA CHRISTEVIE**, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD Rinascita Refugees e, in ogni caso, soggetto che ha svolto l'attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, CGS. Inoltre, lo stesso risponde della violazione degli artt. 4, comma 1 e 32, comma 2 CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40 comma 5 delle NOIF per avere, in data 14.10.2024 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Rinascita Refugees, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;
- **la società ASD Rinascita Refugees** risponde a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2 CGS, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Ntoya Dinganga Chrestevie.

LA FASE ISTRUTTORIA

Con nota del 05.11.2024, il Procuratore Federale Interregionale delegava all'attività requirente il Sostituto Procuratore Federale - che procedeva alla disamina dei fatti e dei provvedimenti necessari al caso *de quo*. L'attività istruttoria svolta trae origine dalla richiesta di tesseramento del sig. Ntoya Dinganga Chrestevie per la società ASD Rinascita Refugees. *Prima facie* la richiesta veniva autorizzata ma, successivamente, revocata a seguito di ulteriori accertamenti effettuati sulla posizione del predetto calciatore. Nello specifico, le indagini si concentravano sulla dichiarazione allegata alla richiesta di tesseramento da parte del sig. Ntoya: in tale dichiarazione il calciatore ha asserito di non essere stato tesserato per società affiliate a federazioni estere. Pertanto la Procura Federale ha proceduto ad una verifica di tale circostanza, da cui è emerso un dato differente: il sig. Ntoya Dinganga Chrestevie risulta essere stato tesserato per la società "Makedonikos", affiliata alla federazione estera greca. In conseguenza dell'atto di deferimento emesso, il Presidente del T.F.T. fissava l'udienza per la discussione in data 24.03.2025.

* * *

All'udienza del 24.03.2025 è intervenuto per Procura Federale l'Avv. Raffaele di Ponzio, il quale si riportava preliminarmente all'atto di deferimento e chiedeva l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 500,00 per la società ASD Rinascita Refugees e la squalifica per 4 giornate per il calciatore Ntoya Dinganga Chrestevie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento finalizzato all'accertamento della condotta, istruito nei confronti dei soggetti incolpati ed in epigrafe indicati, non può non trovare riscontro *per tabulas* negli atti reperiti ed acquisiti nella fase istruttoria dalla Procura Federale.

La fattispecie in esame, infatti, viene valutata sulla base di un quadro probatorio molto ampio, ossia:

- Dichiarazione del calciatore datata 14.10.2024, con la quale lo stesso attesta di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere, sottoscritta dal medesimo;
- Modulo di richiesta di tesseramento del calciatore inviato il 14.10.2024 dalla società ASD Rinascita Refugees;
- Approvazione tesseramento del 15.10.2024 da parte dell'ufficio tesseramento della FIGC;
- Comunicazione inviata tramite email dalla federazione greca alla FIGC del 15.10.2024, dalla quale emerge che il calciatore in parola è stato tesserato per la società Makedonikos, alla medesima affiliata;
- Revoca del tesseramento;
- Foglio censimento stagione sportiva 2024-2025 per la società ASD Rinascita Refugees;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione di ospitalità del calciatore, sottoscritta dal rappresentante della Cooperativa Sociale Rinascita in data 30.09.2024;
- Estratto storico del tesseramento del calciatore;
- Corrispondenza via email tra l'Ufficio Tesseramento della FIGC e la Procura Federale del 26.09.2022.

Il calciatore Ntoya Dinganga Chrestevie, con la sottoscrizione della dichiarazione che accompagnava la richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 2024-2025, dichiarava – in maniera non veritiera - di non essere mai stato tesserato per una società affiliata a federazione estera, contrariamente a quanto poi emerso in fase istruttoria. Sul punto si sottolinea come l'iter autorizzativo previsto per ogni richiesta di tesseramento che interessa calciatori di diversa nazionalità, passa obbligatoriamente per la verifica del requisito di "affiliazione a federazione estera". Pertanto quanto taciuto dal calciatore Ntoya sarebbe comunque emerso con la verifica operata, in tali circostanze, dall'ufficio tesseramento della FIGC.

Infatti il 15.10.2024 perveniva comunicazione dalla Federazione Greca alla FIGC, dalla quale emergeva che il calciatore in parola fosse stato tesserato per la società Makedonikos, alla medesima affiliata.

Tali evidenze fattuali e probatorie mostrano in maniera incontrovertibile la violazione degli artt. 4, comma 1 e 32, comma 2 CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40 comma 5, delle NOIF - nonché dall'art. 6, comma 2 CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

- 1) di comminare alla società ASD Rinascita Refugees l'ammenda di € 500,00.
- 2) di comminare al tesserato Ntoya Dinganga Chrestevie la squalifica per 4 giornate;

Il Relatore
Avv. Maria Giulia COLETTO

Il Presidente
Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 31 Marzo 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

FISSAZIONE UDIENZA

**DEFERIMENTO n. 22783/407 pfi 24-25 PM/rm del 24/03/2025
A.S.D. RINASCITA REFUGEES - FAYE PATHE**

Il Tribunale Federale Territoriale, a seguito deferimento n. 22783/407 pfi 24-25 PM/rm del 24/03/2025 della Procura Federale, visto ed applicato l'art. 93, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 14/04/2025, alle ore 16.00, per la decisione sul deferimento.

**DEFERIMENTO n. 23181/609 pfi 24-25 PM/fl del 27/03/2025
U.G. MANDURIA SPORT - FABIO DI MAGGIO**

Il Tribunale Federale Territoriale, a seguito deferimento n. 23181/609 pfi 24-25 PM/fl del 27/03/2025 della Procura Federale, visto ed applicato l'art. 93, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 14/04/2025, alle ore 16.30, per la decisione sul deferimento.

**DEFERIMENTO n. 23263/750 pfi 24-25 PM/vcf del 27/03/2025
A.S. BISCEGLIE S.R.L. - CARMINE FRANCO**

Il Tribunale Federale Territoriale, a seguito deferimento n. 23263/750 pfi 24-25 PM/vcf del 27/03/2025 della Procura Federale, visto ed applicato l'art. 93, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 14/04/2025, alle ore 17.00, per la decisione sul deferimento.

FISSAZIONE UDIENZA

DEFERIMENTO n. 23497/711 pfi 24-25 PM/fl del 31/03/2025
U.G. MANDURIA SPORT – FABIO DI MAGGIO

Il Tribunale Federale Territoriale, a seguito deferimento n. 23497/711 pfi 24-25 PM/fl del 31/03/2025 della Procura Federale, visto ed applicato l'art. 93, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 23/04/2025, alle ore 16.00, per la decisione sul deferimento.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 31/03/2025.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci